


(ALLEGATO 5)
Requisiti tecnici di processo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze
Versione 2014
1. Il processo di individuazione e validazione è sempre preliminare alla procedura di certificazione nel caso di apprendimento non formale e informale e può realizzarsi attraverso uno specifico servizio autonomo oppure può essere integrato in un unico servizio di validazione e certificazione. Nella tabella 1 sono descritti gli elementi minimi del processo di individuazione e validazione e delle due possibili procedure di certificazione: 1) a seguito di validazione e 2) a seguito di un percorso di apprendimento in contesto formale.

Fasi di processo	Processo di individuazione e validazione delle competenze <i>acquisite in contesti formali, non formali e informali</i>	Procedura di certificazione delle competenze <i>a seguito del processo di individuazione e validazione</i>	Procedura di certificazione delle competenze <i>acquisite a seguito di un percorso di apprendimento in contesto formale</i>
Identificazione	Individuazione delle competenze, ricostruzione dell'esperienza, ed elaborazione di un «Documento di trasparenza» e delle evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze. <i>(valore di parte prima)</i>	Ammissione alla procedura di certificazione tramite «Documento di validazione»	Ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento
Valutazione	Esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato, attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale.	Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo	Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo
Attestazione	Stesura e rilascio del «Documento di validazione» <i>(valore almeno di parte seconda)</i>	Stesura e rilascio del «Certificato» <i>(valore di parte terza)</i>	Stesura e rilascio del «Certificato» <i>(valore di parte terza)</i>

Tabella 1 - Elementi minimi e caratterizzanti le fasi di processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze, in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

2. La tabella 2 contiene i requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione con riferimento anche alla procedura di certificazione ove il servizio sia unico e integrato.

Fasi di processo	Requisiti tecnici minimi
Accesso al servizio, accoglienza, <i>in coerenza con l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13</i>	Questa fase è finalizzata alla informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e alla identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio. Questa fase può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio con modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web). La fase si conclude con l'accettazione della domanda di accesso al servizio e la definizione di un "patto di servizio" oppure con il rifiuto della stessa e l'eventuale orientamento ad altro servizio.
Identificazione	La fase è a cura di personale addetto alla Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze provvisto dei requisiti di cui all'allegato 8 che applica le opportune metodologie finalizzate a: <ul style="list-style-type: none"> • ricostruire le esperienze; • pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la



	<p>validazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • supportare la composizione di un «Documento di trasparenza» e delle evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze; • consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo; • fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative. <p>Le predette operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali. Le informazioni raccolte nella fase sono rese tracciabili nell'ambito di un sistema informativo o documentale predisposto dalla regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano al massimo grado di interoperabilità possibile con le basi dati già esistenti e normate (quali ad esempio Sistemi lavoro o base dati del Libretto Formativo del cittadino).</p>
Valutazione	<p>La fase di valutazione segue quella di identificazione ma è tecnicamente indipendente da essa. In accordo alle modalità organizzative dei servizi rimesse alla disciplina regionale, la valutazione nell'ambito del processo di individuazione e validazione può compiersi come fase propria del servizio oppure prevedere un innesto diretto alla procedura di certificazione con prassi valutative a ciò appropriate, nel rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà</p> <p><u>Processo di validazione</u> La fase è a cura di personale addetto alla Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione. L'accertamento prevede, al minimo, l'esame tecnico del «Documento di trasparenza» e, in accordo alle modalità organizzative dei servizi rimesse alla disciplina regionale, può prevedere anche una valutazione diretta attraverso standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della valutazione diretta condotta in questa fase è bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel «Documento di trasparenza» tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione. Per "valore" si intende prioritariamente la distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte in analogia con le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto. La "pertinenza" invece attiene alla coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione</p> <p>Nel caso di valutazione diretta si prevede sempre la presenza di personale addetto alla Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto in modo coordinato al responsabile del processo di valutazione.</p> <p>Entrambi i ruoli indicati in questa fase devono essere provvisti dei requisiti di cui all'allegato 8.</p> <p><u>Innesto alla procedura di certificazione</u> In coerenza con la tabella. 1, si prevedono i seguenti elementi minimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturati; 2. Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo.
Attestazione	<p><u>Per la validazione</u> Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio che rilascia il «Documento di validazione» con valore di parte seconda.</p> <p><u>Per la certificazione</u> Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio, attraverso la quale la regione o provincia autonome di Trento o Bolzano rilascia un «Certificato» con valore di parte terza.</p>

Tabella 2 – Requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale e collegamento alla procedura di certificazione delle competenze

3. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, nell'ambito del loro quadro regolamentare, l'effettuazione di adeguati controlli a tutela e garanzia dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Tali controlli sono realizzati sulla scorta di un primo set di indicatori di conformità dei sistemi agli standard minimi di processo di cui alla seguente tabella 3.



Fasi di processo	Descrizione	Primo set di indicatori di conformità
Accesso al servizio, accoglienza, <i>in coerenza con l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13</i>	Funzione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera b) decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: <i>adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.</i>	Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - la presenza di personale addetto e strumentazione adeguata alle funzioni di informazione a favore dei destinatari; - la presenza di procedure trasparenti per le condizioni e i requisiti di accessibilità al servizio (rispettosi dei principi di pari opportunità, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali); - indicazioni metodologiche per assicurare un corretto filtro in accesso al servizio.
Identificazione	Fase di identificazione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: <i>fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni</i>	Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - la disponibilità di personale idoneo alla <i>Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze</i>, in coerenza con la tabella 2 e con i requisiti di cui all'allegato 8; - spazi segnalati, dedicati e conformi allo svolgimento di colloqui; - indicazioni metodologiche per la composizione del «Documento di trasparenza»; - indicazioni metodologiche per l'analisi della documentazione contenuta nel «Documento di trasparenza» e per la correlazione delle evidenze alle qualificazioni; - procedure per assicurare il tracciamento dei dati degli utenti e degli esiti della fase.
Valutazione	Fase di identificazione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: <i>fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;</i>	Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - la disponibilità di personale idoneo alle funzioni previste nella fase di valutazione dal presente allegato, in coerenza con la tabella 2 e con i requisiti di cui all'allegato 8; - indicazioni metodologiche per l'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni, tramite le previste metodologie valutative (esame tecnico del «Documento di trasparenza», valutazione diretta); - la possibilità di allestire e coordinare Commissioni o organismi collegiali in ordine alle prove per la procedura di certificazione; - spazi segnalati, dedicati e conformi per lo svolgimento delle valutazioni; - procedure per assicurare il tracciamento degli esiti delle prassi di valutazione.
Attestazione	Fase di identificazione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: <i>fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni;</i>	Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - la predisposizione dei documenti di validazione e certificati in coerenza con gli standard del decreto legislativo 13/2013 - procedure per assicurare la tracciabilità degli attestati rilasciati sul sistema informativo interoperativo.

Tabella 3 – Primo set di indicatori di conformità dei sistemi agli standard minimi di processo

4. Nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza secondo le accezioni operative di cui alla tabella 4



Principio	Accezione operativa
Collegialità	Caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. La collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spazio-temporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti.
Oggettività	Criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata ad esperire le valutazioni che si debbono compiere eliminando o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio.
Terzietà	Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze.
Indipendenza	Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

Tabella 4 – Accezioni operative dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza

5. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all'articolato del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.
6. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.

